

1 COPIA AUTENTICA
AVVOCATURA DELLO
STATO
L. 103/79

e debito
OLIVIERI
CONTRASTO
PSS



Repubblica Italiana

In nome del Popolo Italiano

La Corte di Appello di Roma, Prima Sezione Civile, Volontaria Giurisdizione,
così composta:

Dott. Corrado Maffei, Presidente relatore,
Dott. Luigi Fabrizio A. Mancuso, Consigliere,
Dott. Mariarosaria Budetta, Consigliere,
ha emesso, in camera di consiglio, la seguente

Sentenza

nel procedimento civile di volontaria giurisdizione in grado di appello, iscritto al n. [redacted]

-VG, posto in decisione all'udienza camerale del 28 marzo 2013 e vertente

tra

[redacted], elettivamente domiciliato in Roma, Via Valadier 39 presso lo studio dell'Avv. Francesco Precenzano, domiciliatario del procuratore Avv. Daniela Consoli del Foro di Firenze che lo rappresenta e difende per procura a margine del reclamo. (e [redacted])

-Reclamante -

e

Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma, in persona del legale rappresentante-

- Non costituita -

e

con l'intervento del Sostituto Procuratore generale della Repubblica dott. Pietro M. Catalani.

Oggetto: Status di rifugiato politico per cittadino turco di etnia curda. Riconoscimento della protezione internazionale. Diritto di asilo. Protezione sussidiaria. Permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Conclusioni delle parti. Per il reclamante: "...in totale riforma della sentenza n. 272/Vol/2011, emessa dal Tribunale di Roma il 30.4.2011 e mai notificata, accogliere le seguenti conclusioni. In via preliminare: sospendere il provvedimento impugnato ed ordinare il rilascio da parte della

Catalani

Amministratore della Procura di Roma
la sentenza n. 272/Vol/2011 è stata notificata
D.P.R. 26-4-1986 n. 131 - art. 59 lett. d) Rg

Questura di Firenze di un permesso di soggiorno provvisorio che rappresenti idoneo titolo di soggiorno per l'istante fino alla definizione del giudizio di merito; nel merito: in riforma totale della sentenza impugnata, accertato, ai sensi dell'art. 1 lett. A) della Convenzione di Ginevra del 1951, lo status di rifugiato dal Sig. [redacted] ordinare alla Questura di Firenze il rilascio del relativo permesso di soggiorno, nonché il titolo di viaggio; in via subordinata: in riforma della sentenza impugnata, accertata la sussistenza di un'esigenza di protezione sussidiaria, ai sensi dell'art. 14 d.lgs. n. 251/07, ordinare alla Questura di Firenze il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione sussidiaria in favore del [redacted], nonché del titolo di viaggio; in via ulteriormente subordinata: in riforma della sentenza impugnata, accertata la condizione di cui agli artt. 33 Convenzione di Ginevra del 1951, 5 c., 6 e 19, c.1, d.lgs. 286/98, ordinare alla Questura di Firenze il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari in favore del [redacted], nonché del titolo di viaggio; in via ulteriormente subordinata, in riforma della sentenza impugnata, accertata la sussistenza della fattispecie di cui all'art. 10, c.3 della Cost., per l'effetto ordinare alla Questura di Firenze il rilascio di un permesso di soggiorno per asilo nonché del titolo di viaggio. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio".

Per il Procuratore generale: "... risulta provata... l'attività politica svolta da Cobanoglu, il che lo rende meritevole quanto meno della protezione sussidiaria" (v. parere 30.11.2011).

Svolgimento del processo.

Con sentenza n. [redacted] del 17 maggio 2011 il Tribunale di Roma respingeva il ricorso presentato da [redacted] cittadino turco di etnia curda, per ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato in Italia, la protezione sussidiaria e/o umanitaria e, comunque, il diritto di asilo politico. Avverso detta sentenza interponeva reclamo, innanzi a questa Corte, il detto cittadino straniero che, con ricorso depositato il 23 settembre 2011, rassegnava le conclusioni trascritte in epigrafe. La Commissione territoriale per la protezione internazionale di Roma non si costituiva, mentre il Procuratore generale esprimeva parere favorevole al riconoscimento della protezione sussidiaria in favore del reclamante.

Quest'ultimo veniva sentito - con l'ausilio di un interprete - all'udienza camerale del 17 maggio 2012 ove ribadiva le dichiarazioni già rese, motivando la sua paura a tornare in Turchia perché vi era una fotografia che lo ritraeva in montagna con uno zio, militante armato dell'organizzazione fuorilegge PKK.

Acquisita l'informativa del Ministero degli Affari Esteri (MAE) sulle condizioni della minoranza curda in Turchia, all'udienza camerale del 28 marzo 2013 il Collegio si riservava di decidere.

Motivi della decisione.



Il reclamo è fondato e può essere accolto in relazione alla richiesta subordinata di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, non essendovi prova che l'appellante sia un militante del PKK. Ed, invero, il reclamante, cittadino turco di etnia curda, ha chiesto la protezione internazionale e/o sussidiaria- negata dal Tribunale- avendo documentato la sua adesione al Partito DTP (Democratic Toplum Partisi), movimento della minoranza curda, perseguitato e disciolto, quest'ultimo, nell'anno 2009 dalle Autorità turche per la sua asserita contiguità –ma non coincidenza -con il PKK (Partito dei Lavoratori del Kurdistan) organizzazione ritenuta terrorista ed illegale dal Governo di Ankara.

La aggiornata nota informativa del 7 marzo 2013 del Ministero degli Affari esteri (MAE) ha confermato, in termini generali, la versione resa dal reclamante sullo scioglimento del DTP, precisando però che, in vista di un possibile ingresso della Turchia nell'Unione europea "...il processo di normalizzazione intrapreso dal Governo Erdogan ha senz'altro favorito un certo innalzamento degli standard di protezione dei diritti umani...di cui ha beneficiato anche la minoranza curda" che dispone, comunque, di una rappresentanza parlamentare costituita da 35 deputati indipendenti curdi, sostenuti dal BDP (Partito per la Pace e Giustizia)

Tanto premesso, la Corte ritiene che il pericolo di persecuzione addotto dal reclamante – che ripetesi non è militante del PKK ma del DTP- attenga, per sua stessa ammissione, alla sfera etnico-personale e non è correlabile al rifugio politico, ai fini del riconoscimento della protezione internazionale e/o dell'asilo politico, negato per le condivise ragioni già motivatamente esposte dal Tribunale.

Ed, invero, pur dando atto della migliorata situazione generale dell'ordine pubblico, esistente in Turchia per gli appartenenti alla minoranza curda, come riferito nella recentissima nota MAE, sussiste, come affermato anche dal P.G. nel suo parere, un serio motivo per la concessione della protezione sussidiaria e, comunque, per il rilascio di un permesso di soggiorno di carattere umanitario (ex art. 5, co. 6 D.L. vo 286/1998).

Permane, infatti, il pericolo che lo straniero (che attualmente lavora in Italia) se rinvio nel suo Stato di appartenenza, a causa della sua condizione personale, possa essere minacciato o, comunque, non adeguatamente protetto da potenziali persecuzioni per la sua passata adesione al partito DTP nell'ambito del conflitto interno che oppone la comunità curda allo Stato turco.

Ciò posto, il Collegio non può esimersi dall'osservare che, a seguito dell'ordinanza n. 19393/2009 della Corte di Cassazione, si è verificato lo spostamento dei permessi umanitari nell'alveo dei diritti soggettivi con la conseguenza che si è radicata la giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla domanda di rilascio di un permesso di soggiorno umanitario (peraltro di competenza, in via amministrativa, del Questore ex art. 5, comma 6, D.L. vo n. 286/1998).



Conclusivamente la Corte può accogliere la richiesta subordinata di protezione sussidiaria del reclamante, sollecitata anche dal Procuratore Generale, al fine del rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, con conseguente riforma della sentenza impugnata, nei termini sopra esposti.

All'uopo, il Collegio ritiene di dovere condividere l'orientamento della Corte di Cassazione (ord. 11535/2009) secondo cui l'istituto della protezione umanitaria ex art. 5, comma 6, d.lvo. n. 286/1998 resta superato ed assorbito dal nuovo istituto della protezione sussidiaria, disciplinato dall'art. 14 d.lvo. n. 251/2007, applicabile nella fattispecie con riferimento all'ipotesi di minaccia grave alla persona di un civile, derivante da una situazione di conflitto armato interno (lettera c, art. 14 cit.).

In detta pronuncia di merito resta assorbita l'istanza di sospensiva avanzata e più volte reiterata dal reclamante.

Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili, stante la contumacia dell'Amministrazione ed alla luce della continua evoluzione della giurisprudenza in materia.

PQM

La Corte, pronunciando in grado di appello, in sede di volontaria giurisdizione, così provvede:

- 1) accoglie la domanda subordinata del reclamante;
- 2) per l'effetto, in riforma della sentenza n. [REDACTED] del Tribunale di Roma, su conforme parere del Procuratore generale, riconosce a [REDACTED] il diritto ad ottenere dallo Stato italiano la protezione sussidiaria ed il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari;
- 3) Spese irripetibili.

Roma 28 marzo 2013.

Il Presidente estensore



Deposito in Cancelleria

5 APR 2013

IL CANCELLIERE CI
Liana De Robertis